

n. 5678/20 R.G.N.R.

n. 7594/15 R.G.GIP



TRIBUNALE di TARANTO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il G.I.P., dott.ssa Gianna Martino,

letta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 09.11.2020 nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art 44 d.lgs. 286/98,

esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da Associazione Civitas in persona del Presidente, avv. Giuseppe Pellegrino con atto depositato il 13.01.2021,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale,

ritenuto che l'opposizione proposta da Ass.ne Civitas in persona a del lrpt sia palesemente inammissibile, in quanto proveniente da soggetto non legittimato. Ed, invero, la predetta associazione non riveste il ruolo di persona offesa del reato per cui è procedimento, essendo tale ruolo rivestito esclusivamente dallo Stato (Cass. Pen. Sez. I n.21955 del 2018),

considerato che, in caso di richiesta di archiviazione, il giudice è vincolato alla regola di giudizio che gli impone di verificare la infondatezza della notizia di reato, da intendersi nel senso di assoluta mancanza di elementi di prova efficacemente rappresentativi della sussistenza del fatto di reato o della sua attribuibilità alla persona sottoposta alle indagini, a fronte della sperimentazione di tutte le fonti di prova reperibili, anche laddove l'eventuale opposizione presenti evidenti profili di inammissibilità; ritenuto che possano senz'altro condividersi le argomentazioni poste dal P.M. a sostegno della richiesta di archiviazione, emergendo dagli atti la evidente infondatezza della notizia di reato in quanto risultano mancanti gli elementi costitutivi del reato di cui al capo di imputazione. In particolare l'istituto disciplinato nel Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, al comma 1 dell'art. 44, così dispone: *"Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione"*.

Dal compendio probatorio in atti, non è emerso che i soggetti che si trovavano a bordo delle navi odierne imputate, abbiano denunciato comportamenti concretizzatesi in atti volti ad arrecare pregiudizi giustificati da motivi razziali e/o etnici, anzi dalle indagini emerge chiaramente che l'unica attività realizzata è stata unicamente di soccorso e salvataggio di persone in mare. Tutta

l'attività di soccorso veniva costantemente monitorata e coordinata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, individuata quale di Centro Coordinatore per la ricerca e soccorso in mare (ITMRCC). Inoltre, durante la navigazione della Alan Kurdi venivano evacuati tre migranti per complicazioni sanitarie, di cui due mediante ausilio dei mezzi della Guardia Costiera italiana e un migrante con mezzi della Guardia Costiera maltese. Appare evidente che tutta l'intera vicenda abbia i connotati di intervento per finalità di salvataggio di vite umane e tutela della vita.

Quanto al denunciato assunto che dietro tale operazione S.a.R. (attività di recupero e sicurezza) le organizzazioni criminali che trafficano migranti abbiano riposto il loro affidamento sulle attività svolte dalle O.N.G., che ne rendono sicuro l'approdo sulle coste italiane e che quindi le stesse favorirebbero, in tal senso, il loro piano criminoso, si deve obiettare che difetta la volontà, in tal evenienza, in capo ai soccorritori di un simile risultato, prefissandosi questi, al contrario, un obiettivo meritevole, in virtù del quale non avrebbero potuto comportarsi diversamente.

Dirimente in materia per escludere condotte aventi rilevanza penale, è l'esistenza di un obbligo di soccorso in mare dei migranti in ragione del quale la condotta di salvataggio non può essere considerata antiggiuridica. Tale obbligo scaturisce dall'articolo 489 del Codice della Navigazione *"L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria...,oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone "*, e dall' articolo 490 del Codice della Navigazione: *"Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi."*

In questi casi si deve parlare di soccorso cd obbligatorio o doveroso, di cui i relativi autori -le Guardie costiere, le O.N.G., i vari agenti coinvolti nelle operazioni di salvataggio, non rispondono penalmente. Gli obblighi normativi, in particolare, s'attivano al ricorrere di un presupposto di fatto, il c.d. distress, cioè la situazione di pericolo in mare di cui si abbia conoscenza: allorché il comandante della nave o il soccorritore abbia noto il precarissimo stato di galleggiabilità del mezzo di trasporto dei migranti è obbligato ad intervenire. Dunque, nell'osservanza della normativa nazionale, europea ed internazionale, quando ricorra il presupposto di fatto indicato, l'attività di soccorso di migranti in mare è richiesta e coordinata dallo Stato: non solo è lecita ma è persino dovuta.

Quanto alla eventualità, che l'opponente fa emergere in questa sede, che dietro tali operazioni di soccorso, necessario e doveroso, di migranti in mare possano celarsi preventivi accordi tra

trafficienti e membri delle O.N.G., e che quindi in apparenza verrebbe a trattarsi di un soccorso obbligatorio, ma in sostanza una consegna concordata, non vi sono elementi indiziari allo stato attuale che fanno propendere per una considerazione in tal senso. A parere di questo giudice, la scoperta di una situazione di pericolo in mare è di per sé incompatibile con l'esistenza di un previo accordo. Elementi indizianti in tal senso sono eventuali condotte che, sia prima sia dopo l'operazione di soccorso in senso stretto, siano attuate senza che il cd distress le giustifichi.

Come indicato nell'atto di opposizione "*tutte le persone sentite sono state imbarcate su gommoni dalla costa libica e sono state recuperate da naviglio militare o mercantile*" fa propendere alla conclusione che l'attività di recupero dei migranti include il potenziale pericolo in cui tali persone sono state costrette a navigare e da qui la necessità di soccorrerle per evitare più gravi conseguenze.

L'obbligo di prestare soccorso in mare non può dirsi adempiuto con la mera presa a bordo dei migranti, ma con la loro conduzione in un porto sicuro.

Più nel dettaglio, l'articolo 10ter del D.Lgs. 286/98. prevede che le persone giunte nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare devono essere condotte negli appositi punti di crisi per il primo soccorso e per l'effettuazione dei rilievi dattiloscopici. Questo è quanto si è verificato nel caso di specie: tutte le navi Ong intervenute richiedevano il *place of safety* dove poter sbarcare i migranti recuperati in mare, una volta giunti in acque Sar di competenza dell'Italia. Le operazioni venivano coordinate dal Comado Generale del Corpo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, individuata dal Ministero dell'Interno come Centro di coordinamento per le operazioni di salvataggio; dopo l'accertamento della regolarità della documentazione relativa alla nave, le stesse facevano approdo al porto individuato come Pos. Successivamente allo sbarco, la competente Questura procedeva ad effettuare in loco attività di identificazione e fotosegnalamento dei migranti.

Dunque, il segmento finale dell'attività degli odierni indagati consistente nell'ingresso in acque territoriali italiane e nell'attracco al porto di Taranto, costituisce la parte conclusiva del dovere di prestare soccorso nella duplice articolazione di obbligo di recupero ed obbligo di sbarco e, pertanto, deve considerarsi compiuto anche nel rispetto delle norme internazionali vigenti (Convenzione di Amburgo del 1979, ratificata in Italia con Legge aprile 1984 n. 147)

Ritenuto, pertanto, che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, non sussistendo, alla luce delle considerazioni svolte, elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio;

P.Q.M.

visti gli artt. 410, co.2 ss. c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

Taranto, 18.05.2022

Il G.I.P.
dott.ssa Gianna Martino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18/05/2022

3

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Claudia Sasseverino